

Collegato lavoro: le principali novità per la scuola

È stata pubblicata in G.U. lo scorso 28 dicembre la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro. La norma, in vigore dal 12 gennaio 2025, **ha modificato il TUSL (D.lgs. n. 81/2008) e altre rilevanti norme. Di seguito riportiamo le modifiche di potenziale interesse per le scuole.**

MODIFICHE AL TUSL

Verifica requisiti del Medico competente

Viene assegnato al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l'anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti per la loro permanenza nell'elenco ufficiale.

Per le scuole non dovrebbero cambiare le modalità di consultazione dell'elenco ufficiale già gestito dal Ministero della Salute e consultabile, come di consueto, all'indirizzo <https://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>

Riferimento normativo: viene inserito il comma 4-bis all'interno dell'articolo 38 del D.lgs. n. 81/2008

Sorveglianza sanitaria

Le variazioni vengono apportate all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008.

- La possibilità di “*visita medica preventiva anche in fase preassuntiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica*”.

Viene stabilito inoltre che le visite mediche preassuntive possono essere svolte solo dal MC e non più dall'ASL. Tale modifica non dovrebbe, almeno al momento, comportare variazioni per le scuole. (*Riferimento normativo:* viene modificata la lettera a) del comma 2)

- È data al MC maggiore facoltà di gestire le visite mediche per il rientro del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria che si assenti per un periodo superiore ai 60 giorni. Infatti, “alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «*qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*”.

La modifica appare una effettiva semplificazione di buon senso. Il MC, infatti, può facilmente escludere la necessità di una visita medica nel caso, per esempio, di un videoterminalista (la figura di lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria più comune nelle scuole) che rientra in servizio dopo una lunga assenza causata dalla frattura di una gamba. Sempre per quanto riguarda la visita preventiva, il MC, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e delle medesime indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal MC con le finalità della visita preventiva.

- Viene spostato a fine dicembre 2024 (in origine era il 2019) il termine per la Conferenza Stato-Regioni fissato per rivisitare le condizioni e le modalità relative all'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.

La questione riguarda le scuole per l'inclusione del personale docente, allo stato attuale, tra le figure soggette a controllo. La mancata adozione di provvedimenti da parte della Conferenza Stato-Regioni ha creato situazioni di incertezza anche nelle istituzioni scolastiche generando prassi difformi sul territorio nazionale (*Riferimento normativo*: viene modificato il comma 4-bis dell'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008).

- Contro i giudizi del medico competente il **ricorso** (entro i consueti 30 giorni) può essere presentato all'**Azienda sanitaria locale** e non più all'organo di vigilanza territorialmente competente (*Riferimento normativo*: viene modificato il comma 9 dell'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008).

Locali sotterranei o semisotterranei

Visto lo stato dell'edilizia scolastica il problema potrebbe riguardare anche alcune scuole. Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 65 così recita: «*2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*

LAVORO AGILE

La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato* vede modificato l'articolo 23 (*Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*) con la fissazione di un **termine di 5 giorni per la comunicazione delle variazioni nell'utilizzo del lavoro agile**.

La pagina di riferimento sul sito del Ministero del lavoro è

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default>

Si ricorda che la sanzione per mancata tempestiva comunicazione è fissata tra 100 e 500 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Riportiamo il testo del citato articolo 23 come modificato.

“*1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui*

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”

APPRENDISTATO

Risultano interessanti le modifiche al D.lgs. n. 81/2015 apportate dall'articolo 18 che, significativamente, cambia anche la denominazione: da *Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a Unico contratto di apprendistato duale*.

All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente: «*9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:*

a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi».

Il comma è stato integrato dal contenuto di cui alla lettera b). Ne consegue che il contratto può ora trasformarsi secondo due direzioni: come contratto di apprendistato professionalizzante (previsto in precedenza) e come contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, valorizzando così il sistema duale.

PCTO

L'articolo 32 recante *Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche* introduce dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i seguenti tre commi:

“784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.

784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies».

Sono dunque istituiti *ex novo*:

- **l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**
- **l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

Si attendono adesso i decreti ministeriali sulle modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo e sulla composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio.